

Prime considerazione sul pacchetto di riforma della PAC

La politica di sviluppo rurale post 2013

REGOLE COMUNI PER LE POLITICHE STRUTTURALI: QSC (QUADRO STRATEGICO COMUNE) E CONTRATTO DI PARTENARIATO TRA SM E COMMISSIONE.

Il 12 ottobre la Commissione ha presentato la proposta normativa per la PAC post 2013. Qualche giorno prima aveva pubblicato il pacchetto per la politica di coesione 2014-2020. In quest'ultima proposta (COM 2011/615) è stato inserito un quadro normativo omogeneo da applicare oltre che ai fondi strutturali anche allo sviluppo rurale e alla politica per la pesca, in modo da favorire l'integrazione tra diversi fondi comunitari.

Sin dalle prime righe della proposta comunitaria, la semplificazione viene identificata come uno dei tratti peculiari del prossimo gruppo di programmi.

Coordinando le diverse proposte di regolamento presentate dalla Commissione, si delinea un quadro normativo e programmatorio per la politica di sviluppo rurale che si compone di:

- un regolamento comune per i fondi che individua 11 priorità tematiche previste per il raggiungimento degli obiettivi della strategia di Europa 2020 (COM 2011/ 615);
- un regolamento specifico per ogni fondo che detta le regole specifiche per le singole politiche e individua le relative priorità (per lo sviluppo rurale COM 2011/ 627);
- un unico Quadro Strategico Comune (QSC) che sarà elaborato dalla Commissione, sostituirà gli attuali orientamenti strategici previsti per i singoli fondi e tradurrà in azioni chiave le priorità individuate nei regolamenti;
- un Contratto di Partenariato (CP) tra la Commissione e lo Stato membro che individuerà gli impegni per i singoli fondi;
- un programma di sviluppo rurale nazionale o dei programmi di sviluppo rurale regionali.

Le regole comuni a tutti i fondi contenute nella proposta di regolamento COM 2011/615

Le norme comuni a tutti i fondi riguardano i principi generali come il partenariato, la governance multilivello, l'uguaglianza tra uomini e donne, la sostenibilità e la coerenza con le norme comunitarie e nazionali.

La proposta di regolamento descrive anche gli elementi comuni della pianificazione e programmazione strategica, norme sul Quadro Strategico Comune e sui Contratti di Partenariato.

Al fine di stabilire un approccio comune per rafforzare l'orientamento al raggiungimento dei risultati, la commissione include nella proposta anche norme relative alle condizionalità, alla riserva di performance, ma anche disposizioni sul monitoraggio e la valutazione. Inoltre sono dettate regole comuni in materia di ammissibilità delle spese, di strumenti finanziari e sviluppo locale.

Le condizionalità contenute nelle nuove proposte normative, da non confondere con la condizionalità agronomica, avranno la forma di:

- condizionalità ex ante, che devono sussistere prima che i fondi siano liquidati da parte della Commissione. Si distinguono in condizionalità generali, comuni a tutti i fondi (tra cui l'applicazione all'interno dello SM delle norme sulla non discriminazione per ragioni di sesso, razza o etnia, il recepimento delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato, appalti e ambiente, l'esistenza di un sistema statistico tale da consentire la valutazione dell'impatto dei programmi) e condizionalità specifiche per i fondi collegati alle priorità tematiche (a titolo esemplificativo per lo sviluppo rurale il recepimento delle norme per consentire alle aziende di costituirsi in 3 giorni e con un costo non superiore a 100 euro; il recepimento della direttiva comunitaria sul risparmio idrico etc). Se all'atto della programmazione lo SM individua delle deficienze rispetto alle condizionalità ex ante, dovrà identificare le azioni per rimuovere gli ostacoli alla loro realizzazione. Il caso di mancata attuazione delle condizionalità la Commissione può sospendere i pagamenti;
- condizionalità ex post che consentiranno il rilascio di fondi aggiuntivi sulla performance.

Le condizionalità ex post si baseranno su obiettivi prioritari (cd. pietre miliari) e formeranno il cd. "Quadro del rendimento", saranno collegate a Europa 2020 e stabilite nel contratto di partenariato e nei programmi.

All'inizio del periodo di programmazione la Commissione accantonerà il 5% delle risorse previste per ciascun fondo e Stato membro.

Nel 2019 a seguito dell'analisi del rendimento la Commissione assegnerà le risorse della riserva di rendimento a quegli SM i cui programmi hanno raggiunto i loro obiettivi prioritari. Il mancato raggiungimento delle pietre miliari può determinare la sospensione e la cancellazione dei fondi.

I pagamenti possono essere sospesi anche nel caso in cui lo SM non ha preso le misure necessarie per risolvere problemi macroeconomici del paese come la mancata attivazione di misure effettive per ridurre il deficit.

NORME SPECIFICHE PER LO SVILUPPO RURALE (COM 2011/627)

La proposta di regolamento COM 2011/627 per lo sviluppo rurale contiene le norme specifiche per la politica di sviluppo rurale e detta deroghe alle norme comuni.

In alcuni casi tuttavia non è chiara la ratio della deroga:

- la diversa disciplina degli anticipi che la Commissione concede agli Stati membri. Per lo sviluppo rurale sono stati ridotti al 4% (a fronte dell'attuale 7%) mentre per la politica di coesione sono previsti anticipi annuali complessivamente superiori.
- La diversa disciplina della regola del disimpegno. Per tutti i fondi si ribadisce che il disimpegno si applica al singolo programma riproponendo il problema dei paesi a programmazione regionalizzata che non possono applicare la regola a livello di SM anziché a livello di singolo programma.

Tuttavia, per la politica di coesione è introdotta una deroga per il primo anno di disimpegno che, contrariamente alla regola dell' $n+2$, è previsto nel 2017 anziché nel 2016. Detta deroga non è prevista per i fondi dello sviluppo rurale.

Tornando alle regole specifiche per lo sviluppo rurale, il regolamento individua 3 obiettivi (la competitività dell'agricoltura; la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione sui cambiamenti climatici; uno sviluppo territoriale equilibrato) e 6 aree prioritarie di intervento collegate agli obiettivi di Europa 2020. Contiene poi la descrizione delle misure, che non sono più raggruppate in assi ma devono contribuire al raggiungimento delle 6 priorità dello sviluppo rurale.

Le risorse destinate agli Stati membri saranno determinate da criteri oggettivi, tenendo conto della ripartizione prevista nell'attuale periodo di programmazione. L'introduzione del criterio storico vede l'accoglimento delle istanze italiane che, sin dall'apertura del dibattito sul futuro della politica di sviluppo rurale, ha richiesto all'UE la garanzia che non ci fosse un eccessivo allontanamento rispetto alle attuali chiavi di riparto.

QSC E CONTRATTO DI PARTENARIATO

Al fine di massimizzare l'impatto della politica nella realizzazione delle priorità europee, la Commissione propone di rafforzare l'approccio strategico e individuare una lista di obiettivi tematici⁽¹¹⁾ in linea con Europa 2020, tra i quali sono individuati gli obiettivi specifici dei fondi.

Secondo la proposta di regolamento il QSC tradurrà gli obiettivi dell'Unione in azioni chiave per i fondi, le quali a loro volta assicureranno un uso integrato dei fondi nella realizzazione degli obiettivi comuni. Entro tre mesi dall'adozione del QSC ogni SM invierà il CP relativo a tutti i fondi del QSC.

Il contratto di partenariato stabilirà gli impegni dei partners a livello nazionale e regionale e la commissione; sarà collegato agli obiettivi di Europa 2020 e ai programmi nazionali di riforma; favorirà un approccio integrato per lo sviluppo territoriale supportato da tutti i fondi e includerà obiettivi basati su indicatori condivisi, investimenti strategici e un numero di condizionalità.

Il Contratto di partenariato conterrà le disposizioni per assicurare l'allineamento con la strategia di Lisbona per una crescita sostenibile, intelligente ed inclusiva e in tal senso dovrà analizzare le disparità e i bisogni di sviluppo, nonché contenere una sintesi delle valutazioni ex ante dei programmi e dei principali risultati attesi per ogni priorità tematica; indicherà l'allocazione indicativa per ogni obiettivo tematico, la lista dei programmi con esclusione dei programmi di sviluppo rurale, per la pesca e gli affari marittimi e i programmi per la cooperazione territoriale. Il contratto dovrà definire i meccanismi per assicurare il coordinamento tra i fondi, contenere gli obiettivi prioritari che dovranno essere raggiunti per l'assegnazione della riserva di rendimento, una sintesi delle condizionalità ex ante e delle azioni necessarie per la loro realizzazione nonché una valutazione della capacità amministrativa delle autorità che gestiranno i fondi e dei beneficiari e la descrizione delle azioni necessarie da porre in essere per ridurre il carico amministrativo.

I programmi di sviluppo rurale

Per finire il quadro programmatico il regolamento per lo sviluppo rurale prevede l'elaborazione da parte degli Stati membri dei programmi di sviluppo rurale.

Non è prevista la possibilità di presentare programmi nazionali accanto a programmi regionali in quanto optando per una programmazione regionalizzata non sarà possibile elaborare un programma nazionale che contenga misure che per loro natura possono meglio essere attuate a livello nazionale (come le misure per la gestione del rischio).

Non è più prevista l'elaborazione di un piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale ma è nella facoltà degli Stati membri a programmazione regionalizzata presentare un piano nazionale che contenga gli elementi comuni dei programmi regionali senza una separata allocazione finanziaria.

I programmi individueranno la strategia di intervento e gli obiettivi da raggiungere e sarà possibile elaborare sotto-programmi tematici per i giovani e i piccoli agricoltori, per le filiere corte e le zone di montagna, per i settori in ristrutturazione.

Il quadro programmatico delineato dalla Commissione per la politica di sviluppo rurale non sembra tener conto delle richieste di semplificazione avanzate da tutti gli SM. La finalità di integrare gli interventi e le politiche, se da un lato dovrebbe rispondere ad un'esigenza di maggiore efficacia dei programmi, sembra tuttavia proporre un quadro complesso e degli strumenti di gestione più complicati rispetto all'attuale quadro programmatico.

E' particolarmente preoccupante sia l'elaborazione e gestione del contratto di partenariato ma soprattutto le norme sulla condizionalità che non solo sono ancorate alla riserva di performance (5% delle risorse di ciascun fondo) ma possono determinare correzioni finanziarie dei programmi nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi. A ciò si aggiungano le possibili correzioni finanziarie previste anche per le condizionalità finanziarie macroeconomiche del paese e le correzioni per il disimpegno. Ne emerge un quadro estremamente complicato e un complesso di penalizzazione eccessivamente pesante.

Va segnalato inoltre che se da un lato vengono estese al FEASR le regole sulle condizionalità e sulle riserve di performance, dall'altro non sembra che sia volontà della Commissione estendere allo sviluppo rurale le regole di semplificazione previste per la politica di coesione in materia di controlli.

Tutto ciò si complica ulteriormente in un paese come l'Italia in cui ci sono 21 programmi di sviluppo rurale che dovranno fare i conti con l'analisi e l'attuazione delle condizionalità a livello di territorio regionale e non di Stato membro, dovendo quindi scendere ad un dettaglio di analisi e di realizzazione che probabilmente sarà più spinto rispetto agli Stati membri che optano per un unico programma nazionale.

Gli obiettivi e le priorità dello sviluppo rurale post 2013.

Il 12 ottobre la Commissione ha pubblicato le proposte di regolamento relative alla politica di sviluppo rurale dopo il 2013. Il Feasr dovrà contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 e nell'ambito generale della PAC dovrà favorire la competitività del settore agricolo; la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima e uno sviluppo territoriale equilibrato.

La Commissione individua sei priorità tematiche da assegnare alla politica di sviluppo rurale nell'ambito della strategia di Europa 2020. Ognuna di queste priorità viene collegata a specifiche misure. Tuttavia le priorità potranno essere realizzate anche con qualsiasi altra misura prevista dal regolamento per lo sviluppo rurale e non specificamente collegata alla priorità.

- 1) La priorità tematica dell'innovazione porta con sé non solo la necessità di favorire il trasferimento della conoscenza e l'innovazione delle aree agricole e forestali. L'innovazione può essere conseguita promuovendo un processo di formazione e apprendimento continuo che abbracci tutto l'arco della vita nel settore agricolo e forestale, rinsaldando il nesso tra ricerca e innovazione, stimolando la base di conoscenze nelle zone rurali e rendendo solido il nesso tra agricoltura e silvicoltura.

MISURE

Art. 15 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

Art. 27 Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

- 2) In materia di competitività dell'agricoltura e di redditività delle aziende agricole si pone l'accento sulla necessità di incoraggiare la ristrutturazione delle aziende che hanno problemi strutturali, di quelle che detengono una quota di mercato esigua, delle aziende orientate al mercato in particolari settori e delle aziende che richiedono una diversificazione dell'attività e di favorire il ricambio generazionale.

MISURE

Art. 17 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Art. 32-33 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

- 3) L'organizzazione della filiera agroalimentare sarà promossa attraverso una migliore integrazione dei produttori primari nella filiera e grazie al sostegno ai regimi di qualità, alla vendita dei prodotti nei mercati locali, alle filiere corte, alle associazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali. La gestione dei rischi nel settore agricolo sarà promossa attraverso il sostegno alla gestione dei rischi aziendali.

MISURE

Art. 19 Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione

Art. 25 Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Art. 28 costituzione di associazioni di produttori

Art. 34 Benessere degli animali

Art. 37 Gestione del rischio

Art. 38 Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

Art. 39 Fondi di mutualizzazione per le epizoi e le fitopatie e per le emergenze ambientali

Art. 40 Strumenti di stabilizzazione del reddito

- 4) La tutela e la valorizzazione degli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura si svilupperà attraverso la salvaguardia della biodiversità e del paesaggio e una migliore gestione delle risorse idriche e del suolo.

MISURE

Art. 22 investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Art. 23 Forestazione e imboschimento

Art. 24 Allestimento di sistemi agroforestali

Art. 26 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Art. 29 Pagamenti agro-climatici-forestali

Art. 30 Agricoltura biologica

Art. 31 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

Art. 35 Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta

- 5) In materia di tutela ambientale si assegna alla politica di sviluppo rurale l'obiettivo di incentivare l'uso efficiente delle risorse (in particolare di acqua e energia), il ricorso alle energie rinnovabili, la riduzione delle emissioni di metano e protossido di azoto a carico dell'agricoltura nonché la promozione del sequestro di carbonio nel settore agricolo e forestale.

MISURE

Art. 22 investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Art. 23 Forestazione e imboschimento

Art. 24 Allestimento di sistemi agroforestali

Art. 26 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Art. 29 Pagamenti agro-climatici-forestali

Art. 30 Agricoltura biologica

Art. 31 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

Art. 35 Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta

- 6) In materia di inclusione sociale, la politica di sviluppo rurale dovrà contribuire alla riduzione della povertà e allo sviluppo economico nelle zone rurali attraverso la promozione della diversificazione, della creazione di nuove piccole imprese e dell'occupazione, attraverso azioni di stimolo per lo sviluppo locale nelle zone rurali e la promozione delle tecnologie dell'informazione nelle zone rurali.

MISURE

Art. 21 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Art. 42-45 LEADER

Misure di particolare rilevanza per diverse priorità dell'Unione

Art. 16 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Art. 18 Investimenti in immobilizzazioni materiali

Art. 20 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Art. 36 Cooperazione

Art. 42-45 LEADER

LA SCELTA POLITICA DELLA COMMISSIONE

La valutazione d'impatto per la politica di sviluppo rurale

Il 12 ottobre siamo stati sommersi dalle proposte legislative della Commissione per la Pac 2014-2020 e con tutta probabilità i documenti più trascurati, anche dai lettori più attenti, sono le valutazioni di impatto che corredano il pacchetto.

Per comprendere le scelte della Commissione e analizzare la loro coerenza con gli obiettivi individuati, può essere utile un'accurata lettura di questi documenti di lavoro.

Sfogliando la valutazione relativa allo sviluppo rurale apprendiamo che la Commissione ha valutato tre possibili scenari politici. Partendo da un'ipotesi di mantenimento dell'attuale quadro politico con correttivi delle lacune più evidenti, si passa ad uno scenario di integrazione in cui sono previsti cambiamenti strategici importanti, per concludere con un'ipotesi di riorientamento, in cui la politica di sviluppo rurale viene focalizzata esclusivamente sull'ambiente. La valutazione conclude che lo scenario d'integrazione è il più equilibrato e permette di allineare progressivamente la PAC agli obiettivi strategici dell'UE.

Lo scenario "di integrazione" prescelto dalla Commissione prevede il sostegno alla competitività, allo sviluppo e all'innovazione del settore. Dal punto di vista economico, la competitività e la crescita saranno sostenuti attraverso azioni innovative, l'incoraggiamento della cooperazione e di azioni collettive tra gli agricoltori, unitamente al miglioramento del funzionamento della catena alimentare.

1) I beni pubblici e Europa 2020

In un contesto in cui viene richiesto sempre più all'agricoltura di contribuire alla fornitura di beni pubblici, i programmi di sviluppo rurale dovranno mettere a disposizione le risorse per meglio raggiungere gli obiettivi di Europa 2020. Per questa ragione la Commissione individua le priorità tematiche che dovranno essere raggiunte attraverso le misure e le loro combinazioni, considerando anche che una singola misura potrà contribuire a più priorità tematiche.

2) L'ambiente e il cambiamento climatico

Considerando che Europa 2020 ha un aspetto ambientale forte, l'ambiente, il cambiamento climatico e l'innovazione saranno trattati come obiettivi trasversali. Inoltre, sebbene le risorse non saranno aumentate, la previsione di alcune misure agro ambientali sul primo pilastro potrà liberare delle risorse per misure agro ambientali più ambiziose.

3) Lo sviluppo socio-economico

In relazione all'impatto sullo sviluppo socioeconomico delle aree rurali questo scenario facilita la combinazione delle misure e il supporto a progetti integrati. In assenza di requisiti minimi di spesa sulle misure, gli SM che sono più avanzati nel raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 nelle aree rurali potranno scegliere dove canalizzare i fondi e selezionare obiettivi più ambiziosi, giustificando le scelte all'interno del processo di programmazione strategica. Per gli SM che devono ancora raggiungere gli obiettivi di Europa 2020, il supporto per lo sviluppo socio-economico generale probabilmente continuerà ad essere una priorità.

4) Il nuovo sistema di programmazione

In relazione alla modifica del quadro programmatico la Commissione rimarca che un QSC (Quadro strategico comune) disegnato con il giusto livello di ambizione (non troppo alto, non troppo basso) aiuterà a coordinare la politica di sviluppo rurale con le altre politiche. A livello nazionale, il QSC si tradurrà in Contratti di Partenariato (CP) che definiranno la strategia nell'uso dei fondi e descriveranno i principali meccanismi di coordinamento. Tuttavia la Commissione è consapevole che il CP potrebbe aggiungere un ulteriore adempimento sulle amministrazioni e sarebbe importante assicurare che questo non porti ad un ritardo nell'approvazione e nell'attuazione dei programmi.

L'introduzione di un QSC e dei CP potrebbe anche significare meno flessibilità per gli SM e per le Regioni nel coordinamento dei fondi sul loro territorio. La Commissione riconosce che una eventuale rigorosa individuazione degli oneri posti a carico di ciascun fondo a livello di QSC e di CP potrebbe comportare un pesante fardello amministrativo. Per questa

ragione a livello di QCS e CP ci si dovrebbe limitare ad una descrizione qualitativa di come ogni fondo contribuirà a raggiungere gli obiettivi di Europa 2020.

Dal punto di vista della semplificazione, la creazione di un QCS e dei CP influirebbe sul processo decisionale: coinvolgendo diversi fondi, il processo di concordare QCS e CP sarà probabilmente più complesso della concertazione di linee guida individuali per ogni fondo e di meccanismi di coordinamento descritti all'interno di ciascuno di essi.

5) EIP "Produttività agricola e sostenibilità"

L'istituzione di un partenariato europeo per l'innovazione (EIP) sulla produttività agricola e la sostenibilità ha lo scopo di aumentare la produttività agricola attraverso l'innovazione con particolare attenzione alla gestione sostenibile del territorio. Le azioni previste si baseranno in larga misura sulle opportunità previste nel 7° Programma Quadro di ricerca, nonché su una serie di misure di sviluppo rurale.

6) Aree svantaggiate

L'esercizio richiesto agli SM di testare gli 8 parametri biofisici proposti da un comitato scientifico indipendente di esperti per la futura delimitazione delle aree caratterizzate da svantaggi naturali ha dimostrato la rilevanza e l'applicabilità dei parametri biofisici.

Nel complesso, dalle simulazioni emerge un modesto aumento della dimensione totale delle aree svantaggiate nell'UE.

A livello nazionale, potrebbero verificarsi situazioni particolari e i cambiamenti potrebbero influenzare grandi aree (principalmente a causa dello spopolamento e dell'applicazione di criteri socio-economici).

Le analisi delle simulazioni hanno inoltre dimostrato che un certo numero di Stati membri devono integrare i dati ed è necessario il perfezionamento di alcuni criteri.

Il risultato finale di questo esercizio dovrebbe essere una delimitazione credibile, solida, trasparente e comparabile in tutti gli Stati membri dell'UE.

7) Aiuti di Stato

In futuro Sarà necessario continuare a garantire la coerenza tra le misure inserite nei programmi di sviluppo rurale e le misure di sviluppo rurale finanziate attraverso gli aiuti di Stato.

Ciò significa che le regole sugli aiuti di Stato per il settore agricolo e forestale dovranno essere

modificate tenendo conto dei cambiamenti introdotti nella politica di sviluppo rurale.

8) Organizzazione mondiale del Commercio

In linea generale, le misure attualmente in vigore sono conformi ai criteri alla Green Box di cui all'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura. Le modifiche proposte nello scenario "integration" rispettano le regole dell'OMC.

Alcune considerazioni

La commissione riconosce la complessità del nuovo processo decisionale che coinvolge più amministrazioni e un larghissimo partenariato e auspica un CP snello, che definisca in modo qualitativo e non quantitativo il contributo di ogni fondo al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020. Tuttavia, da una prima lettura delle norme relative al contenuto del CP sembra che la Commissione abbia inserito molti elementi quantitativi e non solo qualitativi.

Una considerazione sugli indicatori per il riparto delle risorse

A differenza di quanto accade nel I pilastro, le proposte legislative per lo sviluppo rurale non contengono la distribuzione delle risorse tra gli SM. Soltanto nella valutazione d'impatto la Commissione fornisce alcune analisi su possibili chiavi di riparto, presenta dei grafici, senza fornire i dati che li hanno generati. Si parla di criteri oggettivi e si selezionano indicatori collegati ai tre obiettivi dello sviluppo rurale: competitività, ambiente e sviluppo territoriale. Gli indicatori proposti però non appaiono soddisfacenti perché non sembrano coerenti con le finalità della politica di sviluppo rurale. Perché riproporre anche per lo sviluppo rurale il parametro della superficie? Selezionare gli indicatori ambientali semplicemente perché la politica di sviluppo rurale deve contribuire al miglioramento dell'ambiente può essere distorsivo. Ci si chiede, infatti, come saranno utilizzati dalla Commissione questi indicatori: in termini compensativi, nel senso che chi ha più foreste, più pascoli permanenti e più aree Natura 2000 riceverà più risorse o forse sarebbe più giusto attribuire i fondi a quegli Stati che si impegnano ad ampliare queste superfici? In entrambi i casi la scelta sarebbe opinabile. Perché nel primo caso si premierebbe lo status quo e non è certo questa la finalità della politica di sviluppo rurale, nel secondo caso si potrebbe comunque contestare che non sarebbe giusto penalizzare chi si è già impegnato in passato per tutelare e sviluppare queste superfici. Poi ci si chiede perché scegliere la superficie a pascolo permanente e non selezionare per esempio la superficie dedicata

all'agricoltura biologica o alla produzione integrata? Perché per il cambiamento climatico non è stato selezionato alcun indicatore? Semplicemente per carenza di dati? Ma gli indicatori selezionati sono realmente rappresentativi del contributo dello sviluppo rurale all'ambiente? Forse gli indicatori strettamente ambientali poco si attagliano alla ripartizione delle risorse dello sviluppo rurale, forse bisognerebbe cercare qualche altro indicatore tenendo conto di coloro che contribuiscono realmente alla tutela ambientale delle aree rurali e cioè dei lavoratori, delle aziende agricole e della popolazione.

Graziella Romito

Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali